



TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA ED INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Al fine di semplificare l'attività di Imprese e Consulenti richiedenti il rimborso di quanto anticipato per trattamento economico malattia/infortunio ai propri operai, si segnala quanto segue.

I riferimenti contrattuali principali che regolano il trattamento economico malattia/infortunio sono l'art. 26 e l'allegato E del CCNL Industria del 18/06/2008, nonché il contratto provinciale integrativo del 18 ottobre 2007 e l'accordo provinciale del 25 marzo 2009.

La paga oraria imponibile da anticipare agli operai, e da richiedere a rimborso alla Cassa edile secondo quanto previsto dai contratti in caso di malattia/infortunio, è composta da:

- 1) Minimo di paga base
- 2) Elemento economico territoriale
- 3) Indennità territoriale di settore
- 4) Ex indennità di contingenza.

Come si nota, mancando l'E.D.R., la paga malattia/infortunio è inferiore alla paga imponibile G.N.F. .

Il trattamento economico giornaliero per malattia deve essere calcolato, per le giornate da lunedì a sabato non festive, sulla base di 6,66 ore/giorno, pari cioè a 40 ore settimanali diviso per 6 giorni/settimana.

In caso di infortunio, invece, il trattamento economico giornaliero deve essere calcolato, per tutti i 7 giorni della settimana, sulla base di 5,71 ore/giorno, pari cioè a 40 ore settimanali diviso per 7 giorni/settimana.

Il sistema di calcolo deve inoltre basarsi sul periodo di malattia o infortunio fino al mese in corso, anche se il certificato medico in possesso del dichiarante attesta un termine evento successivo al mese stesso.

Malattia a carico della Cassa Edile

- 1°, 2°, 3° giorno nel caso che la malattia superi 6 giorni coefficiente 0,50%
- 1°, 2°, 3° giorno nel caso che la malattia superi 12 giorni coefficiente 1% ;
- Dal 4° al 20° giorno coefficiente 0,330%;
- Dal 21° al 180° giorno coefficiente 0,107°%;
- Dal 181° al 365° giorno coefficiente 0,500%.
- Dal 181° fino al compimento del 12° mese per gli operai con anzianità di servizio superiore a 3,5 anni: coefficiente 0,500;%

Si noti che, per malattie **fino a 6 giorni**, la carenza è a totale carico dell' impresa e alla C.E. può essere richiesto solo il rimborso, con coefficiente di riduzione dello 0,330 %, del periodo dal 4° al 6° giorno.

Analogo meccanismo di calcolo deve essere applicato anche se l'evento, **superiore a 6 giorni**, nel mese di insorgenza non supera tale limite: in tali casi la carenza va anticipata al lavoratore, e conseguentemente chiesta a rimborso alla C.E., solo e soltanto nel mese di proseguimento dell'evento stesso, quando cioè si ha certezza che il limite dei 6 giorni sia superato.

Per eventi che **superino i 12 giorni**, in totale analogia con il caso visto al paragrafo precedente, si anticipa il 100 % della carenza se e solo se nel mese di insorgenza si oltrepassa tale limite. Infatti, se nel mese d'insorgenza si cumulano fino a 12 giorni, a norma di contratto è consentito anticipare solo il 50 % dell'importo mentre il restante 50% va anticipato nella busta paga del mese successivo.

In caso di più eventi di malattia nel mese è necessario determinare, dai certificati medici, se tali episodi siano da considerarsi una o più **ricadute nella stessa malattia** o altra conseguenziale. Nell'ipotesi di ricaduta, che deve comunque avvenire entro 30 giorni dal termine dell'evento precedente, l'impresa ha diritto, ai fini del calcolo dei coefficienti, a considerare tali periodi come un unico evento senza interruzioni.

Importo Conguagliabile

L'impresa potrà portare in deduzione l'intera quota di trattamento economico conguagliabile corrisposto all'operaio, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore, se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento, risultino denunciate per il lavoratore medesimo almeno **450 ore** computate con i criteri di cui al comma successivo, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.

Per trimestre solare s'intende il periodo di tre mesi di calendario scaduti l'ultimo giorno del mese precedente l'evento. Nel caso che questo si protragga anche nel mese successivo, i dati relativi al trimestre solare precedente l'evento rimangono gli stessi già denunciati in precedenza.

Per il calcolo si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile.

Si aggiungono inoltre:

- le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa integrazione guadagni.
- Le ore relative ai primi tre giorni di carenza di trattamento INPS – INAIL.

Infortunio e malattia professionale a carico della Cassa Edile:

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova, un trattamento giornaliero integrativo.

La quota parte di tale trattamento è pari all'importo che risulta moltiplicando:

La retribuzione oraria lorda convenzionale per orario medio giornaliero per i seguenti **coefficienti**:

- Dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o dalla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di sussistenza: 0,234
- Dal 91° giorno in poi: 0,045

Il trattamento economico giornaliero come sopra descritto è corrisposto dall'impresa per tutte le giornate di calendario, comprese le domeniche e le festività. Nel caso di festività cadente di domenica, l'impresa è tenuta a corrispondere oltre al trattamento economico contrattuale per infortunio, anche il trattamento economico previsto per la festività.

La ricaduta dell'infortunio può avvenire senza limite di tempo dal termine del 1° infortunio.

Per il 1° giorno d'infortunio il trattamento economico è a carico dell'azienda (intera retribuzione giornaliera) e la rimborsabilità della Cassa Edile è esclusa.

Per i tre giorni di carenza, successivi al giorno di infortunio o malattia professionale il datore di lavoro, in aggiunta al 60% della normale retribuzione dovuta per legge, deve garantire il 100% della retribuzione. Tale trattamento economico è congruabile con quanto dovuto alla Cassa Edile.

Esempio

A titolo esemplificativo di seguito si esplicita il conteggio per un evento di malattia di un operaio di livello O2 cominciato il 25/10/2010, e per il quale si è in possesso di certificato medico che già attesta la fine dell'evento per il 10/12/2010.

Paga oraria liv. O2 :

Imponibile orario GNF – E.D.R. = 9,32 € - 0,06 € = 9,26 €

Mese di ottobre 2010 :

(7 gg. solari progressivi)
(6 gg. indennizzabili nel mese)

Primi 3 gg. x Coeff. All. E x Paga giornaliera = Importo da anticipare primi 3 gg.

3 gg. x 0,500 x 9,26 x 6,66 = 92,50 €

+ 3 gg. x Coeff. All. E x Paga giornaliera = Importo da anticipare 4°-20°

3 gg. x 0,330 x 9,26 x 6,66 = 61,05 €

Non anticipare il 100% di carenza se il periodo non supera nel mese i 12 gg.

= Nell' ipotesi di 450 ore denunciate nel trim. prec. **153,55 €**

Mese di novembre 2010

(37 gg. solari progressivi)
(25 gg. indennizzabili nel mese)

Primi 3 gg. x Coeff.All. E ricalcolato x Paga giornaliera = Importo da anticipare primi 3 gg.

3 gg. x **0,500** x 9,26 x 6,66 = 92,50 €

+ 11 gg. x Coeff. All. E x Paga giornaliera = Importo da anticipare 4°-20°

11 gg. x 0,330 x 9,26 x 6,66 = 223,86 €

+ 14 gg. x Coeff. All. E x Paga giornaliera = Importo da anticipare 21°-180°

14 gg. x 0,107 x 9,26 x 6,66 = 92,38 €

= Nell' ipotesi di 450 ore denunciate nel trim. prec. **408,74 €**

Mese di dicembre 2010 :

(47 gg. solari progressivi)
(8 gg. indennizzabili nel mese)

8 gg. x Coeff.All. E x Paga giornaliera = Importo da anticipare 21°-180°

8 gg. x 0,107 x 9,26 x 6,66 = € 52,79

= Nell' ipotesi di 450 ore denunciate nel trim. prec. **52,79 €**

Totale da richiedere a rimborso nell'ipotesi di 450 ore nel trimestre precedente : € 615,08

PROCEDURA

In termini procedurali, per avere diritto al rimborso, il Consulente o l'Impresa deve :

- 1) Compilare con cura, all'interno delle denunce telematiche mensilmente inviate tramite il sistema M.U.T., le celle relative alla malattia/infortunio di ogni singolo operaio interessato. Si segnala che, perché tali denunce vengano acquisite dal sistema informativo della Cassa edile, è obbligatorio trasmettere i relativi frontespizi cartacei debitamente timbrati e sottoscritti.
- 2) Trasmettere entro e non oltre 30 gg. dal mese di riferimento la denuncia cartacea mensile operai ammalati o infortunati reperibile sul sito internet www.cassaedilerc.org alla sezione 2-Imprese-Modulistica. Si rammenta che, indipendentemente dai dati riportati in tale documento, faranno fede le informazioni contenute nella denuncia telematica.
- 3) Allegare alla denuncia cartacea copia delle buste paga quietanzate dal lavoratore, dei certificati medici anche se relativi ad eventi insorti nei mesi precedenti.
- 4) Per le denunce **che si riferiscono ai mesi di chiusura collettiva per ferie**, come sancito dall'art. 10 del Contratto Integrativo Provinciale vigente e dall'Accordo Provinciale del 25 marzo 2009, si raccomanda di trasmettere la comunicazione preventiva di chiusura cantieri entro il 30 giugno di ogni anno o, comunque, non oltre i 30 giorni prima della chiusura dei cantieri stessi ferie. A titolo di esempio, per un cantiere che debba chiudere per ferie collettive dal 27/12/2010 al 31/12/2010, la comunicazione preventiva va inviata entro e non oltre il 27/11/2010.

In aggiunta, sempre in base agli accordi sopra descritti, è necessario comunicare **i periodi di avvenuto recupero delle ferie** da parte degli operai ammalati o infortunati nel periodo di chiusura collettiva per ferie, il cui fac-simile di dichiarazione è reperibile sul sito internet www.cassaedilerc.org alla sezione 2-Imprese-Modulistica. Ciò, non potendo l'operaio percepire sia la retribuzione dall'Impresa che la gratifica ferie o natalizia dalla Cassa edile.